



STATUTO

Associazione riconosciuta

"GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ODV - ETS"

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede dell'associazione

E' in essere, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., delle disposizioni in materia di protezione civile di cui al D.Lgs n. 1/2018, nonché del codice civile, l'associazione riconosciuta

"GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ODV - ETS"

in forma abbreviata "GVG ODV - ETS".

L'associazione ha la propria sede legale in Comune di Salò (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie.

L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente "distaccamenti", sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata:

- dal presente Statuto;
- dai successivi regolamenti che saranno emanati;
- dalle norme contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. n. 1/2018 in materia di protezione civile;
- dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
- dai principi generali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 3 – Finalità e attività dell'associazione

L'associazione svolge la sua attività, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In via principale svolge le seguenti attività di interesse generale:

- protezione civile ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, nello svolgere le attività di cui al comma precedente, nel rispetto della normativa vigente, l'associazione si pone come scopo primario di prestare volontariamente opera di soccorso e assistenza alle persone e alle popolazioni colpite da infortuni di varia natura e da calamità naturali o catastrofi, con impiego di servizi e attrezzature tecnicamente qualificati nell'intento di salvaguardare e proteggere le persone, la loro salute e i beni, anche con interventi di ricerca e recupero, svolgendo attività di soccorso sanitario e di protezione civile quali: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento al fine di tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli



animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da attività antropiche.

In ogni caso l'associazione si propone di operare principalmente mediante interventi di carattere urgente e temporaneo in situazioni di emergenza.

Collateralmente, l'associazione potrà promuovere e svolgere - anche in collaborazione con altri enti privati o pubblici operanti per finalità o fini complementari - tutte le attività culturali, didattiche, di ricerca scientifica, sportiva e ricreative che possano essere utili per la diffusione di principi di solidarietà umana, civile e sociale ovvero per la migliore protezione della pubblica incolumità o per la tutela degli ambienti naturali.

L'associazione si prefigge altresì la tutela e la conservazione ove necessario del patrimonio storico-culturale italiano quando fosse messo in pericolo da qualsiasi evento calamitoso naturale o di origine antropica.

L'associazione può svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, al quale è rimessa la facoltà di individuarle, ai sensi dell'art. 6) del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Al fine di finanziare le proprie attività, l'associazione potrà porre in essere iniziative di raccolta fondi anche attraverso lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di valore contenuto.

Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati, nella pienezza dei requisiti statutarî, possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Alle finalità della associazione sono estranei impegni, condizionamenti o discriminazioni di carattere politico o confessionale.

Titolo II – SOCI

Art. 5 – Soci e attività di volontariato

Possono far parte dell'associazione con la qualifica di *socio* tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che sono intenzionate a dare il proprio fattivo contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Soci: sono coloro che mettono, concretamente e attivamente, a disposizione la propria capacità ed esperienza in uno o più settori operativi dell'associazione, e si impegnano a prestare fattivamente e gratuitamente la propria opera con la continuità mensile specificatamente sancita dal regolamento attuativo.

Possono essere soci soltanto persone fisiche maggiori di età.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo

regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 6 – Adesione

Si diviene soci presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Nella domanda, oltre ai dati anagrafici e curriculari essenziali, dovranno anche essere specificati:

- la propria qualifica tecnico-professionale, che dovrà essere documentata;
- la condivisione delle finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti;
- l'impegno a prestare la propria opera con continuità;
- l'obbligo al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Della serietà e moralità dell'aspirante socio dovranno farsi garanti due soci, con anzianità non inferiore a mesi dodici.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo con giudizio discrezionale e insindacabile.

Tutti i soci ammessi vengono iscritti in un apposito *registro dei soci*, con aggiornamento a ogni verificarsi di variazione; il registro, che deve essere vidimato, è custodito presso la sede dell'associazione.

Art. 7 – I soci: obblighi e diritti

I soci sono persone fisiche maggiorenni che condividendo le finalità dell'associazione, volontariamente e per libera scelta, prestano la propria attività gratuitamente e per meri fini di solidarietà.

Allo scopo:

- devono adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, e ciò anche nei rapporti tra soci e con gli organi sociali;
- devono rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- devono versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- devono mettere a disposizione dell'associazione la propria capacità ed esperienza in uno o più settori operativi dell'associazione, e impegnarsi a prestare fattivamente e gratuitamente la propria opera con la continuità mensile specificatamente sancita dal regolamento vigente;
- devono essere costantemente disponibili per la partecipazione agli interventi operativi;
- devono assicurare la propria costante reperibilità;
- devono, salvo gravi e giustificati motivi, partecipare alle attività associative e di formazione, soprattutto a quelle specificamente riguardanti il settore di competenza.

L'associazione pianifica le attività formative, di aggiornamento e addestramento del personale, i soci sono tenuti a parteciparvi e sono personalmente responsabili dell'addestramento, dell'aggiornamento tecnico e dello sviluppo professionale necessari ad assicurare la migliore efficacia del proprio servizio.



I datori di lavoro che siano soci dell'associazione medesima sono tenuti a facilitare la partecipazione dei propri dipendenti, che siano a loro volta soci, alle attività dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per cancellazione;
- sospensione coattiva;
- per espulsione;
- per sospensione cautelare.

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica associativa ricoperta.

Dimissioni volontarie: devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Le dimissioni comunicate dopo l'inizio di una missione o di un servizio o di una situazione di emergenza non hanno effetto se non dopo la cessazione di tali situazioni.

Cancellazione: quando il socio si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota annuale, oppure quando il Consiglio Direttivo constata il venir meno delle attività o dei requisiti, ne delibera la cancellazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla deliberazione.

Prima di deliberare la cancellazione di un socio, il Consiglio Direttivo può invitare l'interessato a ristabilire le condizioni necessarie alla conservazione della qualità di socio.

La cancellazione non riveste carattere di sanzione disciplinare, e non implica una valutazione negativa del comportamento del socio cancellato.

Sospensione coattiva è un provvedimento disciplinare di natura temporanea comminato, nei casi previsti nel regolamento, dal Consiglio Direttivo, al termine del quale il socio può riprendere la propria attività e vita associativa.

Espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia gravemente inadempiente ai propri obblighi, o abbia violato le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, o che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'associazione o che si sia reso colpevole di atti e comportamenti moralmente incompatibili con gli scopi dell'associazione o per altri gravi motivi.

Sospensione cautelare: quando l'accertamento degli atti o comportamenti del socio ritenuti in violazione degli obblighi statutari o regolamentari sia anche oggetto di procedimento penale, il socio può essere sospeso in via cautelare fino alla definizione di tale procedimento.



Il socio può essere sospeso cautelativamente anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, fino alla definizione di tale procedimento, qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità a causa della gravità e della natura del reato contestato.

Contro ogni deliberazione di espulsione è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione formale all'interessato, il ricorso al Collegio dei Probiviri, di cui al presente Statuto.

Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei Probiviri, sentito il ricorrente ed assunta ogni altra eventuale opportuna informazione, conferma o annulla la deliberazione, con decisione motivata da comunicarsi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio Direttivo e al ricorrente entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso. I soci dimissionari, cancellati o espulsi, e i soci sospesi (questi ultimi limitatamente al periodo di sospensione) perdono qualunque diritto nei confronti dell'associazione.

I soci dimissionari, cancellati o sospesi sono ugualmente tenuti al pagamento dell'intera quota associativa relativamente all'anno nel quale le dimissioni vengono comunicate, ovvero vengono deliberate la cancellazione o l'espulsione o la sospensione cautelare.

Art. 9 – Riammissione

Chi sia uscito dall'associazione per dimissioni o cancellazione può in seguito esservi riammesso, alle condizioni di cui all'art. 6) del presente Statuto.

Art. 10 – Autosospensione temporanea dall'attività dell'associazione

Ciascun socio può, giustificandone i motivi, chiedere al Consiglio Direttivo la temporanea sospensione degli obblighi personali assunti verso l'associazione.

L'autosospensione non può tuttavia riguardare il pagamento delle quote associative né può essere concessa per un periodo superiore a dodici mesi.

Le domande di autosospensione presentate dopo l'inizio di un servizio o di una missione o di una situazione di emergenza non hanno effetto, se non dopo la cessazione di tali situazioni.

Sulle domande di autosospensione delibera il Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile.

Titolo III – DONATORI E BENEFATTORI

Art. 11 – Benemeriti e Sostenitori

Sono Donatori Benefattori dell'associazione tutte le persone fisiche di maggiore età e gli Enti o Aziende o Istituzioni che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnano in modo disinteressato per sostenerla con generosi aiuti materiali, morali, economici contribuendo allo sviluppo della associazione stessa.

L'associazione istituisce un apposito registro denominato "*Libro d'Oro dei Benefattori*" a riconoscimento e memoria di coloro che hanno dato o danno rilevante o continuo sostegno.

I Benefattori dell' associazione si distinguono in:

- Benemeriti del GVG;
- Sostenitori del GVG;



Benemeriti sono coloro che danno all'associazione un rilevante contributo morale, materiale, economico o patrimoniale.

I donatori benemeriti possono essere: persone fisiche maggiori di età, ovvero persone giuridiche o associazioni giuridicamente riconosciute, ed enti collettivi di qualsiasi specie.

Si diviene Benemeriti del GVG a seguito di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo sia per donazione ai sensi dell'art. 782 del c.c., sia per particolari meritori casi valutati singolarmente. La qualifica di benemerito si intende a tempo indeterminato, i loro nomi saranno registrati in un'apposita sezione del registro denominato "Libro d'Oro dei Benefattori",

Sostenitori del GVG sono coloro che danno un contributo finanziario fisso annuo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Si diviene Sostenitori del GVG versando la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I loro nomi saranno registrati nell'apposita sezione del registro denominato "Libro d'Oro dei Benefattori".

Il sostenitore decade qualora non effettui il versamento della quota associativa annua.

I Benemeriti e Sostenitori possono essere anche Soci dell'associazione stessa, se persone fisiche che ottemperano alle relative disposizioni per l'iscrizione e il mantenimento delle relative caratteristiche.

Titolo IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- L'Organo di Controllo e/o il Revisore dei Conti;
- Il Collegio dei Proibiviri;
- Il Segretario dell'associazione.

Art. 13 – Composizione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

Nell'assemblea hanno diritto di voto gli associati che siano iscritti nel Registro dei soci da almeno 3 (tre) mesi al momento della convocazione.

Ciascun socio ha un voto.

Tutti i soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri soci.

A ciascun socio può essere conferita una sola delega.

Art. 14 – Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria dei soci

È compito dell'Assemblea:

- a) formulare le direttive per il conseguimento degli scopi statutarî;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proibiviri;

- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) delibera su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera su ogni altro argomento demandato per materia, legge o statuto alla competenza dell'Assemblea.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci iscritti nel Registro da almeno tre mesi.

La convocazione deve avvenire mediante avviso affisso nell'apposito albo presso la sede dell'associazione, ovvero mediante comunicazione per posta elettronica o altri mezzi simili, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione sia di prima, sia di seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 – Validità delle riunioni assembleari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei soci iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Il voto è espresso mediante alzata di mano, oppure secondo le altre modalità stabilite di volta in volta dal Presidente, previa verifica delle deleghe eventualmente conferite ai soci presenti da altri soci.

Nella deliberazione di approvazione del Bilancio non vengono conteggiati i voti dei soci componenti il Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell'assemblea, ad opera del Segretario dell'associazione o di persona all'uopo designata dal Presidente, viene redatto il verbale sull'apposito libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea custodito presso la sede dell'associazione.

Art. 17 – Assemblea Straordinaria dei soci

L'Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sullo scioglimento della associazione;
- c) sulla devoluzione del suo Patrimonio.

Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto sociale sono prese con il voto favorevole di due terzi dei soci iscritti.



Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono prese con il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti.

Il voto è espresso mediante alzata di mano, ovvero secondo le altre modalità stabilite di volta in volta dal Presidente, previa verifica delle deleghe eventualmente conferite.

Delle riunioni dell'assemblea, ad opera del Segretario dell'associazione o di persona all'uopo designata dal Presidente, viene redatto il verbale sull'apposito libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea custodito presso la sede dell'associazione.

Art. 18 – Modalità elettive dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo avviene con votazione segreta da parte dei soci aventi diritto di voto convocati in Assemblea ordinaria.

L'elezione viene effettuata ricorrendo a liste comprensive di nove candidati, tanti quanti sono i membri dell'eligendo Consiglio Direttivo, con previsione unicamente del voto di lista senza espressione di preferenze tra i nominativi che compongono le liste medesime.

Risulta eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede a votazione di ballottaggio.

Allo stesso modo, con liste comprensive del numero di tre candidati richiesti dallo specifico organo, avviene l'elezione del Collegio dei Probiviri.

In ogni caso, non potranno essere eletti i soci che alla data della votazione abbiano in corso procedimenti disciplinari o controversie giudiziarie nei confronti dell'Associazione.

Neppure può essere eletto o nominato, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove associati eletti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Non sono eleggibili, e sono comunque incompatibili con la carica di consigliere, quegli associati che alla data della votazione, o durante il mandato, abbiano in corso procedimenti disciplinari o controversie giudiziarie nei confronti dell'associazione.

Il Consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'associazione o per gravi motivi può essere revocato dall'assemblea ordinaria dei soci su istanza del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività ai fini dello svolgimento della funzione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri eletti del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.

I consiglieri nominati dall'assemblea rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- a) Nella prima riunione successiva alla elezione dei suoi membri, convocata dal presidente uscente o dall'eletto più anziano di età, il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti e nomina il Segretario che può non essere un membro del Consiglio eletto;
- b) Il Consiglio Direttivo può delegare soci non consiglieri (e in caso di necessità anche non soci) a specifici ruoli o alla direzione di singoli settori dell'attività associativa, precisandone i compiti e assumendo verso l'assemblea la responsabilità del loro operato.
- c) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni, purché nel rispetto dello Statuto e delle direttive dell'Assemblea.
- d) Provvede all'attuazione degli scopi dell'associazione anche mediante l'emanazione di disposizioni regolamentari.
- e) Gestisce e amministra il patrimonio dell'associazione.
- f) Predispone i bilanci, i rendiconti e i programmi annuali.
- g) Individua, nei limiti previsti *ex lege*, attività diverse rispetto a quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
- h) Delibera sulle domande di ammissione all'associazione.
- i) Delibera sulla sospensione, sulla cancellazione, sulla espulsione dei soci, e adotta i provvedimenti sanzionatori, previsti dallo statuto o dai regolamenti, per le infrazioni disciplinari.
- j) Delibera sulla istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre associazioni o enti nei limiti compatibili con il presente Statuto.
- k) Stabilisce le quote associative annue.
- l) Esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi.

Art. 21 – Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente (anche su convocazione orale in caso di urgenza) ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno; ovvero ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 22 – Deliberazioni e verbalizzazione

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione.

Esso delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario o di persona all'uopo designata dal Presidente che funge da segretario, sull'apposito libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, viene redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato o da un Consigliere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare l'Organo di Controllo e/o il Revisore dei Conti, senza diritto di voto.

Art. 23 – Il Presidente

Il presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'associazione;
ha potere di rappresentanza verso terzi in sede contrattuale nonché potere di rappresentanza in sede giudiziale;
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
espleta l'ordinaria amministrazione;
può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile;
presiede al buon andamento amministrativo dell'associazione;
verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove l'eventuale riforma.

Art. 24 – I Vicepresidenti

I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti statutari.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri, gli obblighi, le prerogative a lui attribuite dal presente Statuto competono al Vicepresidente Vicario che è il più anziano in età.

Art. 25 – Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti con anzianità non inferiore a mesi dodici; non sono eleggibili i membri del Consiglio Direttivo, ovvero dell'Organo di Controllo e/o il Revisore dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni dalla data della elezione e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso giudica sui ricorsi contro le deliberazioni di espulsione e sospensione. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altro motivo, uno dei membri eletti del Collegio, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il membro mancante.

Qualora invece venga a mancare la maggioranza dei membri eletti, deve essere convocata l'Assemblea per la elezione del nuovo Collegio dei Probiviri.

Art. 26 – Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

1. Qualora risulti obbligatorio ai sensi di legge, sarà nominato un Organo di controllo o un revisore, secondo le disposizioni vigenti all'atto della nomina anche per quanto riguarda la sua composizione e la scelta tra gli iscritti in appositi registri.

2. L'Organo di controllo sarà, alternativamente su decisione dei soci in sede di nomina, monocratico o collegiale.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. La revisione legale dei conti viene esercitata, a discrezione dei soci ma nel rispetto di inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di controllo ove consentito dalla legge.

5. Per i requisiti necessari per la nomina, per il funzionamento, la durata in carica e la retribuzione dell'Organo di controllo si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per le società di capitali.

Art. 27 – Il Segretario

Il segretario dell'associazione è scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci, può essere anche un membro del Consiglio Direttivo o un dipendente dell'associazione o un consulente esterno.

Qualora non sia un membro del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto nelle deliberazioni consiliari.

Il segretario:

- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività;
- adempie alle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- opera sulla base di quanto disposto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Titolo V – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 28 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi da sostenitori;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari da benefattori;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.Lgs. n. 117/2017, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

Art. 29 – Patrimonio

Il Patrimonio è costituito, dai beni mobili e immobili, dai valori, dagli strumenti, dai materiali e dalle attrezzature dell'associazione nonché da ogni altro bene o valore che sia stato acquisito alla associazione in conformità alla legge e al presente Statuto.

Il Patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo, con il controllo del Revisore dei Conti, ove nominato.

È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre



associazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 30 – Bilancio

Gli esercizi sociali, agli effetti della gestione economica e finanziaria e ad ogni altro effetto, durano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di giugno di ogni anno successivo, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea Generale dei soci il Rendiconto relativo all'attività e alla gestione patrimoniale dell'esercizio precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Nei casi previsti dalla legge, sarà redatto il bilancio sociale.

Art. 31 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 32 – Agevolazioni e benefici fiscali

L'associazione intende fruire di tutte le agevolazioni e di tutti i benefici fiscali, nessuno escluso, che ad essa possano competere in base alle Leggi vigenti.

Art. 33 – Dei rapporti patrimoniali tra associazione e soci.

Fermo quanto previsto per eventuale personale dipendente, tutte le cariche associative sono gratuite ed è rigorosamente volontaria la partecipazione alle attività dell'associazione.

E' consentito ai volontari il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti previsti dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfettario.

Art. 34 – Assicurazione dei soci

E' obbligo dell'associazione assicurare i propri volontari contro la morte, gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 35 – Responsabilità dell'associazione

L'ammissione del socio nell'associazione comporta la definitiva ed incondizionata rinuncia a qualsiasi corrispettivo o indennizzo per i rischi nonché i danni personali e materiali di qualsiasi specie subiti in conseguenza o in occasione della partecipazione alle attività associative.

L'associazione è pertanto esente da qualsiasi responsabilità per i suddetti danni; fermo restando il predetto obbligo di assicurare i propri soci.

Art. 36 – Libri Sociali Obbligatori

L'associazione tiene:

- il Registro degli associati;



- il libro dei Benefattori e Sostenitori definito "Libro d'oro";
- il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Revisore dei conti e/o dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- il Libro degli Inventari.

Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 38 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro novanta giorni.

Art. 39 – Legge applicabile

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle organizzazioni di volontariato, nonché, nel rispetto della normativa specifica delle organizzazioni di volontariato ed in quanto compatibili, le disposizioni del D.L. n. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina e, per gli aspetti non disciplinati, alle norme del Codice Civile.

F.to Luca Cavallera



Reg.	<u>Esente</u>
Ipot.	
Cat.	
T.S.	

REGISTRATO A SALÒ

il 02/06/2022 n. 686 serie 3
Imposta sostitutiva di cui al D.L. 237/97

[Signature]
Il Funzionario
Jenny Conte
PER DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE



GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA

Via Enrico Fermi, 5 25087 Salò (BS)

Tel. 0365 43633 / 520652 – Fax 0365 520954

P.I. 01928870987 – C.F. 02820920177

info@volontaridelgarda.it – volontaridelgarda@pec.volontaridelgarda.it

www.volontaridelgarda.it



Riferimento al **VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N°01 DEL 20/05/2022**

Visto l'esito della prima convocazione, andata deserta, in data venti maggio duemilaventidue dalle ore 20:20 si è riunita l'Assemblea dei Soci in seconda convocazione in sessione ordinaria il cui verbale viene tenuto dal Consigliere, nonché Segretario dell'Associazione dott.ssa Alessandra Gardin.

Dopo le necessarie verifiche, risultano presenti in sala nove consiglieri, oltre a ventuno Soci. Contestualmente vengono depositate n° 9 deleghe di cui due portate da alcuni dei Consiglieri in carica. La Segretario verifica la validità delle deleghe e il Presidente, Cavallera Luca, dà poi il benvenuto ai presenti, ringraziando tutti per il proficuo lavoro e per l'impegno costante dimostrato. Si passa, quindi, all'esame dei vari punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione ordine del giorno – modifica statuto GVG

Prende la parola il Consigliere Luca Turrini per illustrare all'Assemblea la necessità di una modifica dello Statuto da effettuarsi entro il 30/05/2022 richiesta per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il consigliere spiega che la modifica consiste in una variazione dell'art 19 dello Statuto GVG che darà in questo modo una maggiore democraticità in caso in cui uno dei consiglieri dovesse essere sostituito. Non sarà più possibile effettuare la sua sostituzione per cooptazione da parte degli altri consiglieri rimasti, ma il nuovo consigliere verrà direttamente nominato dall'Assemblea dei soci appositamente convocata.

Viene alla fine precisato dal Presidente, per questo specifico punto all'OdG, possono votare anche i membri del Consiglio Direttivo.

Non essendoci quesiti da parte dei soci, viene chiesto all'Assemblea di esprimere il proprio parere in merito attraverso la votazione per alzata di mano che ha prodotto i seguenti risultati:

- Favorevoli n° 21 + 9 (per delega) + 9 (CD) = **TOTALE n° 39**
- Contrari n° 0 + 0 (per delega)
- Astenuti n° 0 + 0 (per delega)

La variazione dell'ordine del giorno con la modifica dello Statuto del Gruppo viene approvata all'unanimità dall'Assemblea dei soci.



GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA

Via Enrico Fermi, 5 25087 Salò (BS)

Tel. 0365 43633 / 520652 – Fax 0365 520954

P.I. 01928870987 – C.F. 02820920177

info@volontaridelgarda.it – volontaridelgarda@pec.volontaridelgarda.it

www.volontaridelgarda.it



2. Approvazione bilancio consuntivo 2021.

.....omissis.....

3. Approvazione bilancio di previsione 2022

.....omissis.....

4. Rinnovo del mandato al revisore dei conti

.....omissis.....

5. Comunicazioni del Presidente

.....omissis.....

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea dei Soci alle ore 21.20. Si allega al presente verbale le pagine 1 e 2 del verbale numerato e vidimato.

La Segretaria

Dott.ssa Gardin Alessandra

Il Presidente

Cavallera Luca